Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

CITTÀ DI CATTOLICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. **1134** DEL **04/12/2024**

APPELLO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DA SOCIETA' CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. NOTIFICATO IL 22.10.2024 (PROT. 40717) - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATO ANTONIO ALUIGI IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NR. 147 DEL 7/11/2024 - CIG B46185A75E

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 -2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 -2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO che con atto di citazione, trasmesso all'Ente con nota assunta al Prot. n. 40717 del 22.10.2024 /2021 , l'Avv. Mauro Pisapia - nell'interesse di CERVED Credit Management SPA quale società incorporante della Società Juliet S.p.A. (C.F. e P.IVA 01461980524), in virtù sensi della L. 130/1999 e cessionaria del credito azionato con il ricorso di primo grado da Banca CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. (quest'ultima, dopo la cessione, fusa per incorporazione in Credit Agricole Italia S.p.A., C.F. 02113530345) – è ricorso in Appello alla Suprema Corte di Cassazione per la cassazione ai sensi degli artt. 111, comma 8 Cost., 110 c.p.a., 360, comma 1, e 362, comma 1, c.p.c. della sentenza del Consiglio di Stato n. 2606/2024 contro il Comune di Cattolica e nei confronti del Fallimento Aeradria SPA ;

CONSIDERATO che con l'atto di citazione di cui sopra, l'avv. M. Pisapia, per conto e nell'interesse di CERVED S.p.A. , *impugna la Sentenza per eccesso di potere giurisdizionale, sub specie di rifiuto di giurisdizione, per avere il Consiglio di Stato ingiustamente negato che la ricorrente sia titolare di una situazione giuridica protetta che le consenta di ottenere la tutela caducatoria da essa richiesta agli organi di giustizia amministrativa*;

RILEVATO che, con Determinazione dirigenziale n. 303/2021 era stato conferito all'Avv. A. Aluigi l'incarico di patrocinio legale nel ricorso al Consiglio di Stato n. 2606/2024 promosso dalla Società Juliet SPA, ;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 2606/2024, con esito favorevole al Comune di Cattolica, depositata agli atti d'ufficio;

RILEVATO che:

- il Comune di Cattolica non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;
- l'art 1. del Dlgs 36/2023 Nuovo Codice degli Appalti stabilisce il principio del risultato e indica l'obbligo delle stazioni appaltanti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto qualità prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. La concorrenza tra gli operatori, stabilisce il Codice, è funzionale a

conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti.

- l'art. 2 del D.lgls 36/2023 stabilisce il principio della fiducia e in particolare che l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fondi sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, riconoscendo che tale principio favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
- l'art. 3 Del D.lgs 36/2023 stabilisce il principio dell'accesso al mercato e in particolare che Stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.
- come stabilito dall'art. 13 del Codice, i tre principi citati trovano applicazione anche nel caso di contratti "esclusi", tra i quali l'art. 56 prevede, al comma 1, lett. h, anche i servizi legali di patrocinio e connessi (in continuità con l'articolo 17, comma 1, lett. d) del vecchio Codice).
- con delibera Anac 907/2018 venivano approvate le linee guida Anac n. 12 relative al conferimento di incarichi legali dalle quali si evince che rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento degli stessi la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale. In tal modo, infatti, l'amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di maggiore celerità dell'azione amministrativa e in ottemperanza a criteri di efficacia efficienza e economicità della stessa;
- il Comune di Cattolica in linea con i predetti principi si è dotato di un elenco di avvocati di fiducia dell'Ente per l'affidamento di incarichi legali approvato con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Contenzioso Affari Legali nr. 946/2022;
- l'avviso per la formazione dell'Elenco di Avvocati di cui sopra approvato con determinazione dirigenziale nr. 1008/2020 prevede all'art. 4 che: "*Il Comune di Cattolica si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza , oppure nell'ipotesi in cui la scelta del professionista sia di natura discrezionale da parte del personale dell'ente, ovvero, infine, nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle Compagnie di assicurazione del Comune con oneri a loro carico. l'Ente possa, con provvedimento adeguatamente motivato, rivolgersi a legali non inclusi nell'elenco*";

VISTO il preventivo di spesa pervenuto, con nota prot. 41469/2024 - depositato agli atti della presente, dall'Avv. Antonio Aluigi con studio in Rimini Via Luzzati 14- Partita IVA 01215570407, già patrocinatore dei precedenti gradi di giudizio conclusi con esito favorevole al Comune di Cattolica;

RILEVATO che lo stesso legale si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale di cui sopra - alle condizioni di cui al preventivo di spesa depositato agli atti d'ufficio e precisamente € 3.850,00 oltre Cpa ed Iva ;

RILEVATO altresì che che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal

DM 55/2014 e ss.mm.ii. con le condizioni previste nell'avviso pubblicato dall'Ente ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli avvocati di cui alla determina dirigenziale n. 1008/2020;

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale costituirsi nel sopracitato giudizio per i motivi sopra esposti, per sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale, conferendo direttamente incarico di patrocinio legale all'Avv. Antonio Aluigi con sede in Rimini in Via Luzzati 14;

CONSIDERATA la consequenzialità del procedimento di cui trattasi con quello di cui alla determina dirigenziale nr. 303/2021 e la pregressa e proficua collaborazione con l'Avvocato Aluigi;

DATO ATTO che:

- la Giunta comunale ha autorizzato il Sindaco a costituirsi nel citato giudizio con delibera di Giunta comunale nr. 147 del 7/11/2024;

- è stato richiesto all'Anac il seguente codice cig B46185A75E;

RITENUTO l'affidamento diretto in questo caso rispondente ai principi di efficienza ed efficacia e quindi migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art, 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che "... l'Ente si costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti";

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) di dare atto che il Sindaco è legittimato a costituirsi nel giudizio descritto in narrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 47 dello Statuto comunale;

2) di conferire all' Avv. Antonio Aluigi, con Studio Legale in Rimini, via Luzzati 14, Partita IVA 01215570407, per i motivi esposti in narrativa che si danno per interamente richiamati, l'incarico di patrocinio legale del procedimento descritto in narrativa, avverso all'appello avanti alla Suprema Corte di Cassazione per la cassazione ai sensi degli artt. 111, comma 8 Cost., 110 c.p.a., 360, comma 1, e 362, comma 1, c.p.c. della sentenza del Consiglio di Stato n. 2606/2024;

3) di dare atto che il conferimento dell'incarico avviene alle condizioni economiche, comunicate dall'Avv. Aluigi con nota prot. 41469/2024 , precisamente € 3.850,00 oltre Cpa ed Iva per un totale di € 4.884,88;

4) di dare atto che l'incarico viene conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di

nominare sostituti in udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;

5) di attribuire alla presente determina valore contrattuale ex art. 192n Tuel e di trasmetterne copia al legale incaricato che la sottoscriverà per accettazione;

6) di imputare la spesa complessiva di € 4.884,88 sul capitolo 270014 del bilancio di previsione corrente esercizio finanziario

7) di individuare per gli atti di adempimento di cui alla presente determina dirigenziale il funzionario responsabile Servizio Contenzioso Affari Legali quale responsabile del procedimento;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Affari Istituzionali - Segreteria

Settore 01

Ufficio Contenzioso Affari Legali

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, *04/12/2024*

Firmato

Claudia Marisel Rufer / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)